

Sentenza n. 144 depositata il 13 giugno 2022

Materia: Ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Asserita violazione dell'art. 117, secondo comma lett. s) della Costituzione, in relazione al parametro interposto costituito dall'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi)

Rimettente: TAR Liguria

Oggetto: Legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) come modificata dall'art. 1 della l.r. 7 ottobre 2008, n.35: art. 46, comma 5

Esito: Dichiarazione di illegittimità

Si premette che l'art. 46, comma 5, della legge della Regione Liguria n. 4 del 1999, oggetto di giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, prevede che nei boschi percorsi da incendi è vietato per tre anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno e i boschi siano opportunamente tabellati.

Alcune associazioni ambientaliste hanno richiesto l'annullamento dell'ordinanza regionale interpretativa con cui l'amministrazione regionale ha orientato l'attività di vigilanza venatoria.

Il TAR Liguria, chiamato ad annullare l'ordinanza, ha sospeso il giudizio, rimettendo davanti alla Corte costituzionale il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 5, della l.r. n. 4 del 1999 (presupposto dell'ordinanza), ritenendolo lesivo dell'art.117, comma secondo, lett. s), della Costituzione, in relazione all'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) che prevede, quest'ultimo, una maggiore tutela ambientale ponendo un divieto di caccia per dieci anni nelle zone percorse da incendio (e non tre) e senza precisare limitazioni in ordine di estensione dell'incendio, né obbligo di tabellazione.

La Regione, argomentando che il clima della Liguria favorisce la rapida ricrescita dei boschi incendiati, giustifica il divieto di caccia limitato solo a tre anni, invece di

dieci anni, come previsto nella normativa nazionale, ed insiste sulla mancanza di necessità di sottoporre a divieto di caccia nel caso di incendio su un'area non superiore ad ettari uno.

La difesa regionale invita inoltre a considerare che il divieto di caccia, protratto nel tempo, consente un aumento della popolazione degli ungulati con i conseguenti danni all'ecosistema, mentre il dovere di tabellazione delle aree interessate dagli incendi è una competenza non legata all'applicazione del divieto di caccia.

L'argomentazione della Regione Liguria - che ritiene irragionevole il divieto della norma statale di caccia anche degli ungulati, in quanto ostacolano la ricrescita boschiva - è stata respinta dalla Corte che, invece, ha indicato lo strumento di tutela dell'ecosistema offerto specificamente dall'abbattimento previsto dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), una misura mirata di tutela che non è ricompresa nel concetto di caccia.

La Corte ha ritenuto fondata la questione sul divieto di caccia, limitato dalla norma regionale a soli tre anni, invece, dei dieci previsti dalla norma statale, esaminandola alla luce del *“rapporto tra legge statale e legge regionale [che] è caratterizzato dal rispetto della competenza statale trasversale sull'ambiente da parte della legislazione regionale nell'esercizio della competenza sulla caccia”*.

In breve, è stata riaffermata la costante giurisprudenza costituzionale, secondo la quale, la materia “ambiente”, riservata alla competenza statale riservata, ha carattere “trasversale”, manifestandosi in *“competenze diverse, che ben posso essere regionali, spettando invece allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, [...] e le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, sono tenute al rispetto delle prescrizioni statali e possono adottare norme che interferiscono con la tutela ambientale solo se elevano lo standard di protezione previsto dalla legislazione nazionale, che funziona, quindi, da limite minimo di salvaguardia dell'ambiente”*.

Pertanto, la norma regionale che limita, in riferimento alle zone boschive interessate da incendio, il divieto di caccia a soli tre anni, invece dei dieci previsti dalla legge statale (art.10, comma 1, della legge n. 353 del 2000), è costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. s), della Costituzione.

La questione relativa all'obbligo di tabellazione - previsto anch'esso dall'impugnato art.46, comma 5, della l.r. Liguria n. 4 del 1999- è stata invece dichiarata non

fondata, perché non condiziona il divieto di caccia, ma è un obbligo attribuito ai Comuni per individuare e censire le aree interessate da incendio, un obbligo che trova riscontro nel comma 2 dell'art. 10 della legge n. 353 del 2000.